

L'Avv. (omissis), con comunicazione datata 3 marzo 2021, ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico "La presente formale richiesta di parere deontologico concerne l'interpretazione da attribuire all'art. 38, comma 2° del nuovo Codice deontologico. In particolare si chiede se il divieto di registrare una conversazione telefonica con un Collega sia tassativo, e pur esulando da controversie in corso, debba altresì estendersi a quelle ipotesi per le quali quest'ultimo abbia commesso o confessi reati che, seppur prescritti, inficino i valori supremi dell'Ordinamento forense di correttezza, decoro e dignità della categoria (ad es. c.d. triangolazione degli avvocati stabiliti, compravendita titoli studio, fittizia attività professionale durante il periodo di stabilimento). Si chiede, da ultimo, se possa invocarsi l'esimente relativo alla difesa di valori o interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale (cfr. C.N.F. sentenza del 6 novembre 1995, n. 118) giacché l'esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell'interesse pubblico a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. C) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.) (cfr. C.N.F. sentenza 31 dicembre 2018, n. 233). Tanto al fine di presentare, senza indugio, apposito esposto disciplinare circostanziato e debitamente documentato".

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè,

Osserva

Posto che l'inciso finale della richiesta di parere in oggetto risulta fuori luogo atteso che il Consiglio non rilascia "pareri preventivi", né pareri "finalizzati alla presentazione di esposti", trattandosi eventualmente di iniziative estranee alla funzione di informazione (sull'interpretazione astratta della normativa deontologica) che viene svolta in questa sede, nel merito della richiesta interpretativa si espone quanto segue.

La tematica attiene precipuamente, come specificato nella richiesta, all'interpretazione del secondo comma dell'art. 38 Codice Deontologico Forense, rubricato "rapporto di colleganza" ed in particolare all'individuazione di eventuali deroghe al principio generale ivi enunciato, con il seguente tenore:

"L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti".

Appurato che trattasi di una regola ferrea, posta a tutela anche delle norme esistenti in tema di riservatezza dei colloqui tra Avvocati (troppo spesso messa in pericolo dalla "disinvoltura" di chi tende comunque ad acquisire in ogni modo elementi favorevoli alla propria tesi), con riferimento alle possibili deroghe, da ritenersi comunque eccezionali, può essere utile segnalare come in alcuni isolati precedenti sia stato effettivamente ritenuto che la registrazione e la successiva rivelazione, da parte di un avvocato, della conversazione telefonica con il Collega (ignaro della registrazione stessa), possa non integrare una condotta scorretta e riprovevole sul piano deontologico, ma solo quando il ricorso a detta registrazione sia avvenuto a tutela di un legittimo interesse, lesa o messo in pericolo dalla condotta altrui e la rivelazione del contenuto della conversazione, in quanto avvenuta al fine di impedire che un reato fosse portato a compimento, non abbia arrecato un danno ingiusto (principio dettato dalla Cassazione a S.U. con la sentenza 25.6.93 n. 7072 e poi applicato, a seguito della cassazione con rinvio, dal CNF con la pronuncia n.118 del 6.11.95 richiamata anche nella richiesta di parere).

In ogni modo, a conferma che trattasi di un'eccezione che non può che confermare la regola, va evidenziato come, nella quasi totalità dei precedenti in materia, venga riaffermata la generale applicazione del divieto in oggetto; tra i tanti può essere utile segnalare come ad esempio sia stata ribadita l'irrilevanza del fatto che la registrazione possa non essere utilizzabile in sede giudiziaria con la conseguenza che l'illecito violativo della disposizione in esame è integrato indipendentemente dalla utilizzabilità o meno delle c.d. prove illecite (Consiglio dell'Ordine di Parma, 26 Giugno 1980); in senso conforme è stato poi ulteriormente precisato come il divieto riguardi anche il caso in cui il telefono sia posto in viva voce per consentire ai terzi presenti di ascoltare la conversazione con il collega interlocutore (C.N.F., 17 febbraio 2016, n. 7).

Quanto sopra a conferma che il comma 2 dell'art. 38 detta una regola di ampia portata ed applicazione generalizzata che continua a trovare applicazione costante anche a seguito della riforma degli organi disciplinari; vedasi ad esempio la più recente decisione del CDD di Bologna (n.63 del 8 ottobre 2018) con cui è stato ribadito che viola i doveri di correttezza, lealtà, dignità

e decoro di cui all'art. 5 CD previgente (art. 9 CDF) e art. 22 CD previgente (art. 38 CDF), l'avvocato che registra a insaputa di un collega e senza averne comunque acquisito il consenso, le conversazioni intercorse con il medesimo.

Ne consegue che le eventuali esimenti, che possano condurre in concreto ad un'eventuale deroga, dovranno essere necessariamente valutate e ponderate con la massima attenzione, nell'ottica del rigoroso principio dettato dalla Suprema Corte, trattandosi chiaramente di ipotesi limite.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi normativi e giurisprudenziali sopra citati e nel valutarne l'eventuale applicabilità ai casi concreti in base alle peculiarità delle specifiche fattispecie, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave: art. **38 CDF**: registrazione colloquio tra colleghi - interesse - limiti